

COMUNE DI SOLEMINIS



# **COMUNE DI SOLEMINIS**

## **PROVINCIA DI CAGLIARI**

Via Chiesa 18 – 09040 SOLEMINIS – Tel. 070/749900 – Fax 070/749050 – C.F. 80005100922

# **REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI**

# **IMPIANTI SPORTIVI**

## **PARTE 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI.**

ART. 1. Il Comune di Soleminis concede l'uso degli impianti sportivi Comunali per l'esercizio di attività sportive, ricreative, sociali e culturali, consentendone il libero accesso ai privati cittadini, singoli o costituiti in Società o gruppi, secondo le vigenti norme di legge.

ART. 2. Gli impianti sportivi Comunali sono costituiti dalle seguenti strutture con relative attrezzature e annessi locali di servizio:

- Campo per il gioco del calcio;
- Campo di calcetto, con campo pluriuso per la pallacanestro e la pallavolo;
- Campo di bocce;
- Campo da tennis;
- Palestra con campo pluriuso per la pallacanestro e la pallavolo.

ART. 3. Fermo restando la destinazione pubblica della Palestra, la priorità dell'uso è riservata alle Scuole dell'obbligo che di norma ne avranno la piena disponibilità durante l'intera mattinata delle giornate di lezione.

ART. 4. L'uso degli impianti sportivi non sarà esclusivo da parte di una singola Società sportiva o di un singolo gruppo di cittadini, ma verrà concesso a tutte le Società o Gruppi che accettino le norme del presente Regolamento e le modalità d'uso ivi contenute.

ART. 5. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione allo Sport, stabilisce il programma di utilizzazione delle strutture da parte dei beneficiari della concessione, compatibilmente con i programmi da questi presentati. L'atto di concessione d'uso dell'impianto sportivo nonché la stipula della convenzione sono di competenza del Responsabile del relativo servizio.

ART. 6. Gli oneri derivanti dalla gestione delle strutture sportive saranno a carico dei concessionari, i quali corrisponderanno al Comune di Soleminis la tariffa prevista dal successivo art. 10. Sarà, inoltre, compito del concessionario provvedere alla vigilanza, al riassetto quotidiano delle strutture e degli attrezzi in uso, nonché per l'utilizzo gli impianti sportivi, di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad eccezione della palestra, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia degli impianti sportivi e dei locali annessi (spogliatoi, bagni, ecc.).

## **PARTE 2^ - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.**

ART. 7. L'accesso agli impianti è consentito agli utenti che ne faranno richiesta a norma dei successivi artt. 8 e 9. Per l'uso della palestra dovranno essere rispettati i seguenti orari:

a) dal 1° maggio al 30 settembre:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 16.00 alle ore 22.30;
- domenica: dalle ore 8.00 alle ore 22,30.

b) dal 1° ottobre al 30 aprile:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 15.00 alle ore 22.00;
- domenica: dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

L'accesso ai rimanenti impianti è consentito senza alcuna limitazione di orario.

ART. 8. Le Società sportive, i gruppi ed i cittadini interessati all'uso continuativo delle strutture dovranno presentare apposita richiesta in carta libera indirizzata al Sindaco o all'Assessore allo Sport, nella quale dovranno indicare:

- gli impianti che intendono utilizzare;
- il programma dell'attività che intendono attuare;
- le fasce orarie ed i giorni in cui intendono usufruire degli impianti richiesti;
- le attrezzature ed i materiali propri che, eventualmente, intendono lasciare in deposito all'interno degli impianti;
- di aver preso conoscenza ed accettato le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'allegato schema di convenzione;
- di non svolgere attività a scopo di lucro.

Art. 9. Per l'uso giornaliero degli impianti e delle relative attrezzature, gli interessati dovranno farne domanda almeno cinque giorni prima al Sindaco o all'Assessore allo Sport, che ne autorizzerà l'uso per iscritto.

Il concessionario dovrà versare all'Economo Comunale un deposito cauzionale predeterminato dalla Giunta Comunale, a garanzia di eventuali danni e da restituire a manifestazione conclusa, nonché corrispondere una tariffa d'uso diurna e notturna nella misura prefissata con delibera della Giunta Comunale.

ART. 10. Il Responsabile del procedimento istruirà le domande di cui al precedente art. 8 e la Giunta Comunale formulerà un programma di utilizzazione degli impianti. La concessione degli impianti alle Società richiedenti sarà effettuata con determinazione del responsabile del servizio.

Le Società, i gruppi o i privati cittadini che avranno ottenuto la concessione per l'uso continuativo degli impianti dovranno provvedere al versamento di una cauzione per ogni impianto di cui è stata concessa l'utilizzazione. Inoltre:

- per la palestra, dovrà essere versata la tariffa corrispondente;
- per il campo da tennis e di calcetto, dovrà essere versata la tariffa corrispondente;
- per il campo sportivo, dovrà essere versato un contributo a titolo di rimborso per le spese relative ai consumi idrici ed elettrici;
- per il bocciodromo, dovrà essere versato un contributo a titolo di rimborso per le spese relative ai consumi idrici ed elettrici.

I concessionari, dovranno, infine, sottoscrivere l'apposita convenzione secondo lo schema allegato al presente Regolamento (Allegato A).

ART. 11. La Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio, approva ed aggiorna l'importo delle tariffe e delle cauzioni dovute per l'uso degli impianti nell'anno di riferimento.

### **PARTE 3^ - DIVIETI E RESPONSABILITA'.**

ART. 12. Chiunque acceda all'interno degli impianti sportivi Comunali è obbligato ad indossare l'attrezzatura prevista per l'esercizio delle varie discipline sportive a norma dei Regolamenti delle Federazioni sportive aderenti al C.O.N.I.. Le Società ed i gruppi titolari della concessione per l'uso degli impianti dovranno farsi carico del rispetto di tale obbligo da parte dei propri aderenti.

Le Società ed i gruppi titolari della concessione sono, inoltre, tenuti a sottoporre i propri affiliati alle visite mediche prescritte dai Regolamenti Federali per la pratica delle varie attività sportive.

ART. 13. Non è consentito l'uso degli impianti sportivi Comunali per scopi di lucro. A tal fine, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere la documentazione relativa alla gestione dell'attività svolta durante il periodo di concessione.

All'interno degli impianti sportivi è vietato l'esercizio di qualunque attività estranea alla pratica dello sport, ad eccezione di manifestazioni di alto valore sociale e culturale, comunque pubbliche, preventivamente autorizzate e concordate con l'Amministrazione Comunale di Soleminis. Lo svolgimento del servizio di ristoro all'interno del bocciodromo e lo svolgimento di giochi di intrattenimento, sono considerate attività compatibili e complementari alla pratica sportiva.

Il Comune di Soleminis si riserva di escludere dall'uso degli impianti e, nel caso, di perseguire per vie legali chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, fatti salvi i provvedimenti previsti dalle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza.

ART. 14. Chi ottiene l'uso degli impianti deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che la sicurezza, l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso degli impianti.

Si intende che il concessionario dell'impianto, nel caso in cui non segnali tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, accetta come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

ART. 15. I concessionari stipulanti la convenzione sono tenuti ad attivare una polizza per l'assicurazione per la responsabilità civile, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque, comunque ammessi nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza dovrà essere stipulata prima della sottoscrizione della convenzione e avrà la durata della convenzione stessa. Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il servizio comunale competente all'atto della stipulazione della convenzione.

L'Amministrazione non risponderà dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti, restando questi a carico dei concessionari, lasciando l'Amministrazione esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S.. Pertanto, chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti di capienza.

ART. 16. L'Amministrazione si riserva la facoltà di negare o revocare la concessione nei seguenti casi:

1. uso scorretto delle strutture;
2. mancato versamento delle tariffe dovute secondo le modalità previste dalla concessione;
3. cessazione dell'attività sportiva;
4. sopravvenuta impossibilità di perseguire i fini sociali;
5. mancata osservanza delle clausole previste dalla convenzione;
6. cessione dell'uso dell'impianto ad altre Società o privati cittadini non assistiti dagli incaricati del concessionario indicati all'art. 5 della convenzione regolante i rapporti tra le parti.

Il provvedimento di diniego o revoca, adeguatamente motivato, verrà notificato direttamente agli interessati con congruo anticipo. Per il recupero del debito residuo al momento della revoca, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione a suo tempo prestata, fatte salve ulteriori azioni.

ART. 17. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per proprie iniziative, con preavviso di giorni 5 da notificarsi ai concessionari, nel rispetto delle attività già programmate e non rinviabili organizzate dai concessionari degli impianti.

#### **PARTE 4^ - SANZIONI.**

ART. 18. Coloro che utilizzassero in qualunque modo gli impianti sportivi Comunali senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto il formale atto di concessione di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10, verranno assoggettati ad una sanzione amministrativa commisurata alla gravità del fatto nella misura di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383 come modificato dall'art. 9 della L. 09.06.1947, n. 530, dall'art. 3 della L. 12.07.1961, n. 603 e dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689. L'entità minima della sanzione è stabilita dall'art. 10 della citata L. 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. 30.12.1999, n. 507. Ciò senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

**COMUNE DI SOLEMINIS**

**Provincia di Cagliari**

CONVENZIONE

PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Soleminis, nella Casa Comunale, tra il Comune di Soleminis rappresentato dal Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, Cod. Fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominato "concessionario",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Il Comune di Soleminis in seguito alla determinazione del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_, assunta a norma dell'articolo 10 del vigente Regolamento per l'uso degli impianti sportivi Comunali, concede al concessionario, nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, che a tal titolo accetta, l'uso dell'impianto \_\_\_\_\_ secondo le disposizioni del citato Regolamento e nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla presente convenzione.

Art. 2. La concessione in uso dell'impianto \_\_\_\_\_ comprende, oltre tale impianto, anche i locali annessi, i servizi e le pertinenze, con l'esclusione dell'area circostante, sulla quale viene comunque autorizzata una servitù di passaggio per l'accesso all'impianto.

Art. 3. La durata della presente convenzione è fissata in anni uno, ovvero nell'eventuale termine superiore che potrà essere concordato dalle parti, su espressa richiesta della società concessionaria, fino ad un massimo di tre anni. La convenzione decorre dal \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ e non si intende rinnovabile tacitamente, per cui la scadenza rimane improrogabilmente fissata al \_\_\_\_\_.\_\_\_\_; qualora il concessionario intenda utilizzare

l'impianto oltre tale data, dovrà, pertanto, rinnovare l'intera pratica secondo le modalità di cui all'art. 8 del vigente Regolamento per l'uso degli impianti sportivi.

Art. 4. Ferma restando la riserva di cui all'art. 17 del citato Regolamento, il concessionario disporrà dell'impianto nei giorni e nelle fasce orarie sottoindicate:

- lunedì                      dalle ore \_\_\_\_\_                      alle ore \_\_\_\_\_
- martedì                    dalle ore \_\_\_\_\_                      alle ore \_\_\_\_\_
- mercoledì                dalle ore \_\_\_\_\_                      alle ore \_\_\_\_\_
- giovedì                    dalle ore \_\_\_\_\_                      alle ore \_\_\_\_\_
- venerdì                    dalle ore \_\_\_\_\_                      alle ore \_\_\_\_\_
- sabato                    dalle ore \_\_\_\_\_                      alle ore \_\_\_\_\_
- domenica                dalle ore \_\_\_\_\_                      alle ore \_\_\_\_\_

Art. 5. Compete al concessionario l'onere di programmare e disciplinare l'accesso agli impianti durante i periodi di impiego onde garantirne il corretto uso da parte dei propri associati. A tal fine, durante gli orari di utilizzo dell'impianto, sarà sempre presente uno degli incaricati del concessionario, i quali sono i Sigg.:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

Art. 6. Il concessionario assume ogni responsabilità derivante dall'esercizio della pratica sportiva all'interno dell'impianto \_\_\_\_\_ liberando l'Amministrazione Comunale di Soleminis da qualsiasi onere in proposito.

In particolare si impegna formalmente ad utilizzare l'impianto esclusivamente per i propri fini statutari, senza scopo di lucro, con il solo intento di favorire la promozione sociale e civile dei propri iscritti.

Art. 7. Il concessionario garantisce fin d'ora che l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell'impianto \_\_\_\_\_ avverrà nel pieno rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi di carattere sanitario e igienico connessi con tale pratica. Ugualmente si impegna a rispettare quelle comuni prescrizioni di ordine tecnico legate alla specialità praticata e consistenti, in particolare, nell'uso di tenute e attrezzature idonee.

Art. 8. I materiali e le attrezzature eventualmente lasciate depositate all'interno dell'impianto si riterranno utilizzabili da chiunque sia autorizzato ad accedere, salvo che non vengano custoditi a cura e spese dei

proprietari. Il Comune di Soleminis non risponde dei danni causati a detti materiali né di eventuali sottrazioni.

Art. 9. Sono posti a carico del concessionario la vigilanza, il riassetto quotidiano delle strutture e degli attrezzi in uso, nonché con riguardo all'utilizzo degli impianti sportivi, di cui all'art. 2 del Regolamento, ad eccezione della palestra, la manutenzione ordinaria, la pulizia degli impianti e dei locali annessi (spogliatoi, bagni, ecc.).

Art. 10. Quale corrispettivo per la concessione il concessionario dovrà versare (barrare la casella riferita all'impianto utilizzato):

- PALESTRA: la somma mensile di € \_\_\_\_\_, calcolata sulla base delle tariffe vigenti, mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Soleminis;
- CAMPO SPORTIVO: l'importo calcolato sulla base del costo complessivo sostenuto dall'Ente per le spese relative ai consumi idrici ed elettrici, proporzionalmente al tempo di utilizzo dell'impianto e nella misura indicata dalle vigenti tariffe. Il versamento dovrà essere effettuato posticipatamente, previa richiesta dell'importo all'ufficio competente, a cadenza bimestrale, presso la Tesoreria del Comune di Soleminis;
- CAMPO DA TENNIS: la somma mensile di € \_\_\_\_\_, calcolata sulla base delle tariffe vigenti, mediante versamento anticipato presso la Tesoreria del Comune di Soleminis;
- CAMPO DI CALCETTO: la somma mensile di € \_\_\_\_\_, calcolata sulla base delle tariffe vigenti, mediante versamento anticipato presso la Tesoreria del Comune di Soleminis.
- CAMPO DI BOCCE: la somma mensile di € \_\_\_\_\_, calcolata sulla base delle tariffe vigenti, mediante versamento anticipato presso la Tesoreria del Comune di Soleminis.

Art. 11. L'Amministrazione Comunale di Soleminis si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione nei casi previsti dall'art. 16 del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi Comunali.

Art. 12. Il concessionario potrà rinunciare in qualunque momento alla concessione oggetto della presente convenzione, senza, comunque, poter richiedere il rimborso del corrispettivo di cui al precedente art. 10 già versato all'atto della rinuncia.

Art. 13. A titolo di cauzione per l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione il concessionario ha provveduto a versare la somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
mediante \_\_\_\_\_ in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_. Ha inoltre stipulato polizza

assicurativa per la copertura dei seguenti massimali \_\_\_\_\_ in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ presso  
\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per la responsabilità civile.

Art. 14. Il Regolamento per l'uso degli impianti sportivi Comunali è dichiarato parte integrante della presente convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE LEGALE \_\_\_\_\_